



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

DIPARTIMENTO 2 - SETTORE 6 - AMBIENTE

ORDINANZA N. 1
DEL **25 GIU. 2018**

IL DIRIGENTE

- visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22-7-1975, n. 382”;
- visto il D. Lgs. 31 marzo 1998, n° 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59”;
- vista la L.R. 21 dicembre 2005, n° 17 “Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo”;
- visto il Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14.07.07 (suppl. straordinario n. 3 al n. 12 del 30.06.07) in base al quale i Comuni costieri emettono l’ordinanza balneare riferita all’anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri dell’attività turistico-ricreativa;
- vista l’ordinanza n. 21/2017 del 19/06/2017 emessa dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Vibo Valentia Marina;

ORDINA

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente ordinanza disciplina le attività durante la stagione balneare, in ambito del litorale del Comune di Vibo Valentia compreso tra la Foce del Torrente Trainiti (confine Comune di Briatico) e la Foce del Torrente Mancari (confine Comune di Pizzo C.), legate all'utilizzo delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e attività connesse.
2. Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza marittima della balneazione, della navigazione da diporto e delle attività connesse sono disciplinati con ordinanza della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera Vibo Valentia Marina.

ART. 2 - DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE

1. La stagione balneare è compresa tra il *1° giugno* ed il *30 settembre*.
2. Le strutture balneari hanno la facoltà di allestire lo stabilimento a partire dal 1° maggio (un mese prima dall'inizio della stagione balneare) e rimuoverlo entro il 31 ottobre (un mese dopo il termine della stagione balneare).

ART. 3 - SPECCHIO ACQUEO RISERVATO AI BAGNANTI

LIMITE ACQUE SICURE

1. lo specchio acqueo riservato ai bagnanti si estende per metri 150 (centocinquanta) dalla linea della battigia. Il limite di tale specchio acqueo deve essere segnalato con il posizionamento di gavitelli di colore rosso, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 (cinquanta) l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa con le seguenti prescrizioni:
 - Nello specchio acqueo, prospiciente la struttura balneare, il concessionario dovrà garantire il posizionamento dei detti gavitelli, ovvero, qualora, per provato e giustificato motivo, non provvederà, dovrà dare comunicazione al Comune di Vibo Valentia, alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina e al Comando Polizia Municipale di Vibo Valentia, e contestualmente dovrà collocare sulla relativa spiaggia una adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti

(redatta in più lingue) con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE METRI 150 (CENTOCINQUANTA) DALLA COSTA NON SEGNALATO“**;

- nello specchio acqueo, prospiciente le spiagge libere, il comune dovrà garantire il posizionamento di detti gavitelli, ovvero, qualora non provvederà, dovrà collocare sulle relative spiagge una adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO“**;

2. Il limite delle acque sicure è di metri 1,60 dal fondale. Limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti nel nuoto. Tale limite deve essere segnalato con il posizionamento di gavitelli di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 5 (cinque), le cui estremità siano ancorate al fondo, con le seguenti prescrizioni:

- Il comune, per le spiagge libere “intensamente frequentate da bagnanti “, deve segnalare tale limite, ovvero, qualora, non provvederà, dovrà collocare sulla relativa spiaggia una adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO“**;
- Il concessionario, per lo specchio acqueo prospiciente la struttura balneare, deve segnalare tale limite, ovvero, qualora, per provato e giustificato motivo, non provvederà, ne darà comunicazione al Comune di Vibo Valentia, alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina e al Comando Polizia Municipale di Vibo Valentia, e contestualmente dovrà collocare sulla relativa spiaggia una adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura:

“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (mt. 1,60) NON SEGNALATO “;

ART. 4 - PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

3. Nelle spiagge del Comune di Vibo Valentia è vietato:

- Lasciare unità navali in sosta, ad eccezione della sosta occasionale e temporanea di natanti a remi di tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e simili qualora ciò non comporti nocimento o fastidio alle attività balneari. Per la sosta delle piccole unità navali sono state individuate apposite aree nel vigente Piano Comunale di Spiaggia
- Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ogni tipo di struttura o attrezzatura nonché unità navali di qualsiasi genere, la fascia di 5 metri lineari dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza;
- Lasciare, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sdraio, sedie, tende ed ogni altro tipo di attrezzatura o struttura;
- Campeggiare o effettuare insediamenti occasionali anche con tende e/o altre strutture;
- Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia e al soccorso. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti;
- Praticare attività/giochi che possano costituire pericolo nonché arrecare danni o molestie ai bagnanti, turbativa alla quiete pubblica o nocimento all'igiene dei luoghi;
- Tenere radio o altro apparecchio di diffusione sonora a volume tale da arrecare disturbo alla quiete pubblica;
- Accendere fuochi;
- Distendere reti;
- Gettare in mare o lasciare sulla spiaggia rifiuti di qualsiasi genere;
- Introdurre ed usare anche all'interno delle cabine degli stabilimenti balneari bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando dei Vigili del Fuoco;
- Esercitare attività commerciali anche in forma itinerante, attività pubblicitaria, attività promozionali;
- Svolgere manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli pirotecnici senza il possesso

delle autorizzazioni dei competenti Uffici comunali nonché degli ulteriori permessi prescritti per legge;

- Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, ad eccezione dei cani guida per i non vedenti e dei cani brevettati da salvataggio al guinzaglio, nonché di quanto previsto all'art. 5 punti 11 e 12.
4. Le aree destinate alla libera balneazione sono individuate da apposita cartellonistica.

ART. 5 - ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

1. All'interno dei corridoi di lancio opportunamente segnalati;
2. Negli specchi d'acqua preclusi alla balneazione, per motivi igienico-sanitari con ordinanza sindacale e/o ordinanze specifiche di interdizione da autorità competenti;
3. Nel raggio di mt. 10,00 da gavitelli e/o boe di ormeggio di imbarcazioni, ovvero da ogni altro segnalamento marittimo galleggiante;
4. Dalle foci di fiumi, torrenti, canali di qualsiasi tipo, alle distanze dettate da specifici provvedimenti;
5. Il comune evidenzierà le località ove esistono scarichi di acque reflue di qualsiasi genere, non autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006, installando idonea segnaletica nelle zone di divieto, anche temporaneo, alla balneazione, a norma di quanto previsto dal D.P.R. 8 giugno 1982, n° 470.

ART.6 - DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI DISPOSIZIONI COMMERCIALI

1. Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 08.00 alle ore 20.00. Lo svolgimento di attività accessorie oltre l'orario di apertura alla balneazione è ammesso nei limiti e secondo le modalità prescritte dal Dirigente del Settore 5 – Attività Produttive e Commerciali.
2. Ogni struttura deve essere provvista di apposita concessione demaniale marittima, di licenza di esercizio e di autorizzazione sanitaria, rilasciati a cura delle autorità competenti.
3. È fatto obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico nel luogo di prestazione dei servizi un cartello (in almeno due lingue) contenente il prezzo comprensivo di iva dei servizi medesimi, conformemente a quanto previsto dalla L. 25/08/91 n° 284 ed al decreto Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16/10/1991.

SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELL'AREA IN CONCESSIONE

4. L'installazione della struttura balneare deve essere eseguita in conformità con il progetto autorizzato dai competenti Uffici comunali.
5. Le aree in concessione possono essere recintate secondo quanto previsto in progetto. La recinzione, al fine di non costituire una barriera visiva, garantire il libero transito e per ragioni di sicurezza, devono essere a giorno, costruite con materiali compatibili con l'ambiente quali legno e corda; devono, inoltre, essere perpendicolari alla battigia devono avere un'altezza inferiore ai 1,50 metri lineari e si devono interrompere ad una distanza di 5 metri lineari dalla battigia. In tale fascia di 5 metri dalla battigia, per una lunghezza pari al fronte mare dell'area in concessione, è vietata la presenza di ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ogni tipo di struttura o attrezzatura nonché unità navali di qualsiasi genere, fatti salvi i mezzi di soccorso.
6. Il concessionario deve assicurare la perfetta manutenzione e pulizia dell'area in concessione fino alla battigia ed anche nello specchio d'acqua immediatamente prospiciente la battigia. Al fine di assicurare una razionale raccolta dei rifiuti, ogni stabilimento dovrà essere dotato di appositi contenitori per la raccolta differenziata di carta, di vetro/lattine, di plastica e di umido che saranno ritirati dall'attuale gestore, nonché di idonei contenitori per i rifiuti indifferenziati da conferire al gestore del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani.
7. Il numero degli ombrelloni, da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: mt. 3 tra le file e mt. 2.50 tra ombrelloni della stessa fila.

8. E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano funzionali alle attività di balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio.
9. È vietato l'uso di sapone e shampoo qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico nella pubblica fognatura.

VISITABILITÀ DEGLI IMPIANTI, ACCESSO AL MARE

10. I concessionari devono garantire la visitabilità degli impianti e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili e con difficoltà motorie, ai sensi della L. n° 104/92. Nelle aree in concessione devono essere predisposti, in particolare, appositi percorsi mobili da posizionare sulle spiagge sia parallelamente alla battigia - al fine di garantire l'accesso al mare - che normalmente alla battigia - al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree stesse - anche se detti percorsi non sono riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine, detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe alle aree in concessione, previa semplice comunicazione al Comune di Vibo Valentia e dovranno, comunque, essere rimossi al termine della stagione balneare.

ACCESSO AI CANI

11. I titolari degli stabilimenti balneari del Comune di Vibo Valentia possono consentire, nelle spiagge in concessione, l'accesso ai cani in proprietà nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- apporre apposita segnaletica all'ingresso dello stabilimento indicante la possibilità di accesso ai cani;
- delimitare, segnalare ed attrezzare una zona di spiaggia destinata ai cani, garantendo adeguata copertura dai raggi solari, distanza minima tra un cane e l'altro per la libertà di movimento e l'assenza di interferenze;
- assicurare adeguata pulizia dell'arenile.

12. I proprietari dei cani condotti all'interno degli stabilimenti che ne ammettono l'accesso hanno l'obbligo:

- di esibire al titolare dello stabilimento il libretto sanitario rilasciato dal veterinario sul quale sono registrate tutte le vaccinazioni effettuate dal cane;
- rimuovere qualunque deiezione degli animali con strumentazione idonea (palette e sacchetti) alla pulizia dei luoghi ed alla rimozione dei residui organici, con l'obbligo di depositarli nei cassonetti adibiti alla raccolta di rifiuti indifferenziati;
- utilizzare il guinzaglio e la museruola secondo le prescrizioni contenute nell'ordinanza 3 marzo 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali.

SERVIZIO DI SALVATAGGIO E SOCCORSO

13. Negli stabilimenti balneari l'organizzazione del servizio di salvataggio e delle misure volte a garantire la sicurezza della balneazione e delle attività connesse è disciplinata da apposita ordinanza della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera Vibo Valentia.

RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DELL'ORDINANZA

14. I concessionari di strutture/stabilimenti balneari devono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso un'attività di autoverifica.

ART. 7 - VIOLAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet istituzionale <http://www.comune.vibovalentia.vv.it/>.
2. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture balneari in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge.

25 GIU. 2018

